

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA
SEZIONE PRIMA Registro Ordinanze:/ 1634/2004 Registro Generale: 1556/2004 nelle
persone dei Signori: CORRADO CALABRO' Presidente GERMANA PANZIRONI Cons.
DAVIDE SORICELLI I Ref. , relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di
Consiglio del 10 Marzo 2004 Visto il ricorso 1556/2004 proposto da: ROTELLA TIZIANA ED
ALTRI ABBATE MARISA ABRAMO GIUSEPPA ALBERTAZZI PATRIZIA ALFONSO MARIA
ROSARIA ALTARE GIANBEBBE ANDREOZZI GIULIANA APICELLA STEFANO ARGENTINO
GIUSEPPE EDOARDO ASSISI TIZIANA ASTORINO ROSA BACCI FABRIZIO BALESTRIERI
STEFANIA BARBUTO MARIAROSARIA BARRIA PATRIZIA BELLOMO ALBERTO
BENEDDUCE SABRINA BIAGI AMALIA BIANCALANA FELICITA BIANCHI BRUNO
BISCEGLIA FRANCESCO BOGHI PATRIZIA BONACCORSI ELENA BONANNI FILIPPO
BONANNI PARAGALLO VINCENZO BONFIRRARO DANIELA BRUGNONE VITA MARIA
BUONGIORNO ANNA MARIA BURGO BASILIO CACOPARDO GIOVANNA CAMPISI
GIUSEPPINA CANZONI GLORIA CAPORASO TERESA CARCHIN MARIA CONCETTA
CARDEA MARINA CARICATO ANTONELLA CASALASPRO MARIA ANTONIETTA CASELLA
SANDRA CASSANO TERESA CENTORBI MARIO CERINI SANDRO CHIEFFALLO
VINCENZO CHINIGO' RENATO CILLO ANNA RITA CIVOLANI CHIARA CONIDI MARIA
ANGELITA COPPETTI COSTANZA CORRADO PASQUALE CORREALE FERDINANDO
CORTESE MILENA COTUGNO FRANCESCA COZZINO VINCENZA CUCCHIARARO
GIOVANNI CUCINELLA ROSANGELA CUCURACHI STEFANO D'AGOSTINO ABELARDO
D'ALESSIO MARIA VITTORIA D'AMORE ILARIA DA RE ELEONORA DE ANGELIS TIZIANA
DE ANSERIS MARIA ROSARIA DE BENEDICTIS VINCENZO DE CECILIA ROMINA DE FEO
PAOLO DE MASI MARCELLA DE MATTEIS ANNA LUCE DELINNA AGOSTINO DESOGUS
CRISTINA DI FRANCO BRUNO DI GIULIO MARIPIA DI LEO MARIA CONCETTA DI
LORENZO ANNA DI MARTINO PAOLO DI MARTINO STEFANIA DI PRIMA GIUSEPPE DI
STASIO CATIA DINA GIAMMARCO DINARDO GIUSEPPE DIPASQUALE ROSA DOMINICI
DONATELLA DONGU ANNA MARIA ESPOSITO ANNA ESPOSITO NICOLA FABBRI
MICHELE FARRIS LIDIA ANDREANA FAZIO ANTONINO FAZIO ARABELLA FAZIO
DESIDERATA FEDRIGHI MARIA CRISTINA FENOCCHIO MARIA PIERA FERRARI VALERIA
FIMIANI ROSA SCANU MARIA ELISABETTA SCANO LEA SCANO FEDERICA SARLASSARE
ANTONIA SANTORO OLIMPIA RITA SANSEVERINO ANNA SALZANO ROSA SABINI
CARMELA ZITO FILOMENA ZICCONI MARCELLO ZANGARACI LUCIA VOLTAN
GIANFRANCO VITALBA MARIA VESCOVI FABIO VENTURINO UMBERTO VATTIMO
FRANCESCO VASSALLO LORENZO VALENTI FAUSTINA URBANI FLAVIA UCCHEDDU
CATERINA TUVERI FABIOLA TRAPANESE PATRIZIA TORTORA GIOVANNI TERRIZZI
ROSA TAVARIS SANDRA TASSITANO EUGENIO ANTONIO SPOSATO LUCIANO SPATA
SANDRO SIGNORELLO ANNA MARIA SEMERARO CRISTINA SCOTTI PASQUALE
SCERBO MARIA RITA SCARPA VALENTINA RUOCCO PAOLA FIORILLO GIUSEPPINA
FIORINI LAURA FONTANA ROSANNA FOSSATARO ELIANA FRAGOMENO GIUSEPPE
FRANCOMANO CATERINA FRASCHILLA LIVIO FUGACCI PIERLUIGI GALLUCCI MELANIA
GERBINO CHIARA GHEZZI TEA GLORIANA GIACOMELLI IRINA GIRONDA VERALDI
ANNAMARIA GIUFFRIDA GIUSEPPE GIUSTI MARIO GUADA MARILINDA GUARNIERI
ALBERTO GUIDA PAOLA GUIDO LAURA GULLO GIUSEPPA IZZO LUIGI LA MANNA
RENATO GIUSEPPE LAGRAVINESE ROSANNA LAI ANTONIO LEONE ADA LOMBARDI
DANILO LULINI ALESSANDRA MADAIO PATRIZIA MAGRELLI ANNA MARIA MALLAMACE
ROCCO MANCA GRAZIELLA MANCINI GIOVANNI MANCUSO FEDERICO MARCHESE

CARMELA MARCON LUCIA MARIANO ELISABETTA MARINO ADELE MASALA ANNA MARIA MATTA MARIA RITA MAZZA VANIA MEI DANIELA MELAPPIONI FRANCESCA MELONI LOURDES MELONI PAOLA MERCIARI ELENA MILANA ROBERTO MILANESE CRISTINA MINERVA NICOLA MINGIONE MARIA ROSARIA MINGRINO MASSIMO MIRENNA ALFIO MONTECALVO GIUSEPPE MONTEFUSCO LUCA MUSU GIOVANNA NAPPI GIOVANNI NASTRI ALIGHIERI NATALE CATERINA NAVIGANTE MARIA TERESA NICOSIA LEO SILVIA NOTARIANNI ANTONIO OROFINO AGNESE PALLADINO LUCIA PANETTIERI ASSUNTA PANZANO MARIA PASQUALETTO FILIPPO PERAZZI ANTONELLA PERRICONE CARMELA PETTINICCHI MARIA ROSARIA PINGITORE MARIA GABRIELLA PINO VINCENZO PIRAS ELISABETTA PIRRO PAOLA PIZZO DARIA PORRA' LUISA PORRA' PAOLA PRESUTTI CLELIA PRIMAVERA PASQUALE FRANCESCO PULVIRENTI MARIA RABUANO UMBERTO RACITI ANNA ROSSELLA RATTI CLAUDIA RICCI CAROLINA RIZZO GRAZIA ROGGIO GAETANO ROMITI MICHAELA ROSCIANO MARGHERITA ROSSO PAOLA rappresentato e difeso da:POLITO AVV. FLAVIO MARIA con domicilio eletto in ROMA VIA PASUBIO, 2 pressoPOLITO AVV. FLAVIO MARIA controil MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede e nei confronti di MONTEREALE GIUSEPPE e nei confronti di CAVALLUCCI SILVA per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,della graduatoria definitiva per l'ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo interno per l'accesso a 477 posti nella posizione economica C3, profilo professionale "Direttore di Cancelleria" approvata il 28 febbraio 2002.Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;Visto l'atto di costituzione in giudizio di:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Udito il relatore l Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per la parte ricorrente l'avv.to F.M. Polito e l'avv. dello Stato N. Palmieri;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;Ritenuto, per quanto attiene al profilo della giurisdizione, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003) hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all'articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all'accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: a) il ricorso non possa considerarsi tardivo atteso che le note oscillazioni della giurisprudenza in ordine all'individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di "concorsi interni", determinando un errore scusabile, possono giustificare una rimessione in termini di parte ricorrente; b) debba ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli ammessi con riserva, inseriti nella graduatoria relativa all'ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del fumus boni iuris, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto

collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest'ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: 1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni - da specificare volta a volta - che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell'Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l'alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell'anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell'accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002); Considerato che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati - costituenti regole di ordine pubblico vevoli sia per la legge, sia per il regolamento sia per la contrattazione collettiva - determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie); Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell'elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l'assetto organizzativo dell'amministrazione; P.Q.M. 1) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C3 secondo i principi e nei limiti indicati in premessa; dato che l'elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio - nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali - con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e l'indicazione nominativa dei controinteressati individuabili, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del ministero della giustizia. A tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di pubblicazione dell'avviso in questione al ministero della giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet. Nel termine di quindici giorni dall'esecuzione di ciascuno di tali adempimenti parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell'avvenuta notifica nelle forme rispettive. 2) accoglie l'istanza di tutela cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa; 3) fissa la trattazione del merito del ricorso per l'udienza pubblica del 14 luglio 2004. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. ROMA , li 16 Marzo 2004

IL PRESIDENTE: IL
CONSIGLIERE: